

Legge regionale 30 giugno 1993 , n. 51 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2008

Disposizioni finanziarie per favorire l' attuazione del Piano regionale socio-assistenziale e integrazioni e modifiche a normative del settore.

Art. 22

Norma finanziaria

- 1.** Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, e dall' articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, relativamente all' erogazione agli aventi diritto delle prestazioni riguardanti le funzioni di assistenza e di beneficenza, è autorizzata la spesa di lire 950 milioni per l' anno 1993.
- 2.** Il predetto onere di lire 950 milioni fa carico al capitolo 4764 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
- 3.** Sul precitato capitolo 4764 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 950 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.